

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 90**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FLORINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001**

—————

Inquadramento nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, degli insegnanti di stenodattilografia e tecnico-pratici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare la grave situazione di disparità di trattamento creatasi tra docenti che espletano o espletavano le stesse funzioni.

Le suddette disparità sono state causate dal notevole contenzioso e dalle contrastanti decisioni del Consiglio di Stato nell'interpretazione dell'articolo 17 (inquadramento in via transitoria) del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

Con la sentenza n. 311 del 21 giugno 1982, il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto a essere inquadrati in ruolo, ai sensi dell'articolo 17 citato, dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici inseriti nelle apposite graduatorie a esaurimento formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni.

Con successiva sentenza n. 323 del 27 maggio 1991, il Consiglio di Stato ha confermato il diritto dei docenti tecnico-pratici e di stenodattilografia all'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al citato decreto-legge n. 13 del 1976.

In virtù delle suddette decisioni e di numerose altre emanate dallo stesso Consiglio di

Stato, un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati al VII livello retributivo.

Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario sul medesimo argomento, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del Consiglio stesso, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976.

Quanto sopra ha determinato una situazione in base alla quale alcuni docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici, inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi delle norme speciali citate, sono stati inquadrati al VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando una discriminazione assurda tra docenti che espletano o espletavano le medesime funzioni anche all'interno degli stessi istituti scolastici.

Con il presente disegno di legge si vuole sanare tale situazione di discriminazione, anche in considerazione del fatto che, a titolo di esempio, nella regione della Valle d'Aosta i predetti docenti risultano inquadrati al VII livello sin dal gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici che sono stati iscritti nelle graduatorie a esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, o che avevano titolo all'iscrizione nelle graduatorie a esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni, che prestano servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado o vi prestavano servizio all'atto del collocamento in quiescenza, sono inquadrati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del personale docente di cui all'articolo 398 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

